



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 18 marzo 2008

Deliberazione n. 3/2008

OGGETTO: Adozione del *“Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell’alveo del fiume Po –Stralcio da confluenza Stura di Lanzo a confluenza Tanaro”* e dei criteri per la programmazione operativa degli interventi.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO

- Il R. D. 25 luglio 1904, n. 523, recante *“Testo Unico delle leggi intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”*;
- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante *“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”* e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 37, recante *“Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”*;
- il DPCM 24 luglio 1998, recante *“Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”*;
- la Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60, recante *“Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”*;
- il DPCM 24 maggio 2001, recante *“Approvazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”*;
- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”* ;
- il D. lgs. 8 novembre 2006, n. 284 *“Disposizioni correttive e integrative del D. lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale”*;
- in particolare, l’art. 1, commi 3 e 4 del suddetto Decreto legislativo;

RICHIAMATI


- la propria Deliberazione n. 26 dell’11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il *“Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995”*;
- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il *“Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)”*;
- l’Elaborato 7 del PAI, *“Norme di Attuazione”*;
- la propria Deliberazione n. 8 del 5 aprile 2006, con cui questo Comitato ha adottato una *“Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all’art. 36 delle Norme del PAI”*




- la propria Deliberazione n. 9 del 5 aprile 2006, con cui questo Comitato ha adottato una *“Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d’acqua”*;
- la propria Deliberazione n. 20 del 5 aprile 2006, con cui questo Comitato ha adottato il *“Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell’alveo del fiume Po – Stralcio confluenza Tanaro - confluenza Arda”*;
- la propria Deliberazione n. 1 del 24 gennaio 2008, con cui questo Comitato ha adottato il *“Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell’alveo del fiume Po – Stralcio da confluenza Arda a incile del Po di Goro”*, nonché *“criteri per la programmazione operativa degli interventi”*;

PREMESSO CHE:

- la legge 18 maggio 1989, n. 183 ha per scopo, tra l’altro, di assicurare la difesa del suolo e la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, nonché la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi;
- l’art. 1, comma 2 della legge n. 183/1989, dispone che per il conseguimento delle finalità perseguite dalla legge, la Pubblica Amministrazione è tenuta a svolgere ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di pianificazione e programmazione di interventi e di esecuzione degli stessi;
- con particolare riguardo agli aspetti della pianificazione e programmazione degli interventi (di cui all’art. 2 della legge citata) e delle norme d’uso finalizzate ad una conservazione, difesa e valorizzazione del suolo che si basi sulle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio di un bacino idrografico, l’art. 17 comma 1 della legge n. 183/1989 ha introdotto nell’ordinamento giuridico l’istituto del Piano di bacino idrografico, il quale ha valore di piano territoriale di settore ed è strumento di carattere conoscitivo, normativo e tecnico – operativo. I contenuti del Piano sono elencati al comma 3 del medesimo articolo 17. La legge prevede, inoltre, che gli studi conoscitivi e gli interventi programmati siano condotti con particolare riferimento (oltre che ai bacini montani ed ai torrenti d’alta valle) ai corsi d’acqua di fondovalle (art. 17, comma 2);
- tra le finalità di difesa del suolo che la pianificazione di bacino deve perseguire figurano, a norma della citata legge n. 183/1989, la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua, oltre che la prevenzione di fenomeni di dissesto del territorio rappresentati dall’erosione e dall’abbassamento degli alvei, da prevenire, in particolare, mediante la previsione di una adeguata disciplina delle attività estrattive (cfr. art. 3, comma 1 ed art. 17, comma 3 della legge);
- ai sensi del comma 6ter dell’art. 17, il suddetto Piano di bacino idrografico può essere redatto ed approvato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali. Tali stralci, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al menzionato comma 3, garantendo comunque la considerazione sistemica del territorio;
- in adempimento delle previsioni richiamate in precedenza, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po ha adottato, con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, il *“Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po”* (di seguito brevemente definito PAI), il quale è entrato in vigore a seguito della sua approvazione con DPCM 24 maggio 2001;



- il PAI costituisce lo stralcio del Piano di bacino del Po finalizzato a garantire al proprio ambito territoriale di riferimento un livello di sicurezza adeguato rispetto alle conseguenze dannose per i beni giuridicamente tutelati ivi presenti, derivanti da fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate (cfr. art. 1, comma 3 dell’Elaborato 7, “*Norme di Attuazione*” – di seguito definite NA – del PAI);
- gli obiettivi di cui al punto precedente sono perseguiti, in particolare, mediante la definizione del quadro conoscitivo del rischio idraulico e idrogeologico in relazione ai fenomeni di dissesto considerati ed il monitoraggio dei caratteri di naturalità dei corsi d’acqua e dello stato di dissesto; la costituzione di vincoli, di prescrizioni, di incentivi e di destinazioni d’uso del suolo in relazione al diverso grado di rischio e l’adeguamento al PAI della strumentazione urbanistica e dei Piani e Programmi territoriali di cui all’art. 17, comma 4 della legge n. 183/1989 e s. m. i.; l’individuazione di interventi di varia natura, la cui realizzazione risulti necessaria ai fini del non aggravio e della mitigazione dei rischi esistenti, del recupero naturalistico ed ambientale dei territori interessati (con particolare riguardo alla riqualificazione di aree degradate) nonché della regolazione dei corsi d’acqua, della difesa del territorio dalle conseguenze delle piene e della moderazione di queste ultime, con specifica attenzione alla valorizzazione della naturalità delle regioni fluviali;
- per ciascuna tipologia di ambito territoriale da esso preso in esame (rete idrografica principale e fondovalle, rete idrografica secondaria di pianura e rete scolante artificiale, versanti e reticolo idrografico di montagna), il PAI ha specificato apposite linee generali da seguire per il raggiungimento di un assetto idraulico ed idrogeologico del bacino del Po coerente con le finalità, indicate ai punti precedenti, che tale Piano stralcio si prefigge di conseguire;
- l’ambito costituito dalla *rete idrografica principale e dai fondovalle*, in particolare, comprende quello interessato dalla delimitazione delle Fasce fluviali, già introdotta dal precedente “*Piano Stralcio delle Fasce fluviali*”, approvato con DPCM 24 luglio 1998, (di seguito brevemente definito PSFF) ed estesa dal PAI (unitamente alla relativa normazione di indirizzo e di vincolo, opportunamente novellata ed integrata) a tutti i corsi d’acqua del bacino del Po fino all’incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;
- con riferimento all’ambito suddetto, i fenomeni di dissesto che predominano (ed il relativo stato di rischio per la popolazione e i beni) sono collegati alla dinamica fluviale;
- per tale ambito, il PAI (cfr. art. 6, comma 1 NA) ha definito un *Assetto di Progetto*, da intendersi come la situazione della regione fluviale che (sulla base delle risultanze delle attività conoscitive svolte a cura dell’Autorità di bacino in base all’art. 2 della legge n. 183/1989 ai fini dell’elaborazione ed aggiornamento del Piano) si dimostra, per il conseguimento delle finalità di piano, come la più prossima ad un equilibrio ottimale tra tutte le componenti variabili – naturali ed antropiche – che presentano l’attitudine ad influire in modo rilevante sulle dinamiche fluviali;
- la definizione dell’Assetto di Progetto – operata attraverso la valutazione unitaria ed




interrelata della regione fluviale, a norma dell'art. 24 delle NA - adempie alle finalità prioritarie costituite dalla protezione di centri abitati, infrastrutture, luoghi, ambienti e manufatti di pregio paesaggistico, culturale ed ambientale rispetto a eventi di piena di gravosità elevata, nonché di riqualificazione e tutela delle caratteristiche e delle risorse del territorio;

- per il conseguimento della finalità indicate in precedenza ed in conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 17 comma 3 della legge n. 183/1989, l'Assetto di Progetto delineato dal PAI è rivolto, in modo particolare, alla *massima valorizzazione possibile della naturalità delle regioni fluviali* e, specificamente, a garantire la tutela delle caratteristiche naturali dell'alveo, alla salvaguardia e ricostituzione della varietà e della molteplicità delle biocenosi ripariali autoctone e della qualità ambientale e paesaggistica del territorio ed ad assicurare che gli interventi di manutenzione, regimazione e difesa idraulica siano effettuati in modo tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali;
- allo scopo di realizzare l'Assetto di Progetto e di conseguire le finalità per cui esso è stato definito, le NA del PAI definiscono una pluralità di azioni;
- tra le azioni di cui al punto precedente figura, in particolare, la definizione di criteri ed indirizzi per il recupero naturalistico e funzionale delle aree fluviali, golenali ed inondabili in genere; le NA prevedono altresì che l'aggiornamento, le modifiche e l'integrazione di detti criteri ed indirizzi possono costituire oggetto di Direttive tecniche da adottarsi successivamente all'entrata in vigore del PAI;

ATTESO CHE:


- il modellamento dell'alveo del fiume Po avviene attraverso fenomeni naturali di erosione del letto e delle sponde e di trasporto e deposizione dei sedimenti; e che spesso tali fenomeni di modellamento, con particolare riguardo alla formazione e alla traslazione delle forme di fondo (sabbioni, ghiaioni), sono interpretati come fonte di potenziale pericolo per il territorio circostante la regione fluviale e oggetto, a volte erroneamente specialmente a valle di eventi di piena, di consistenti interventi di ricalibratura della sezione trasversale nella maggior parte dei casi effettuati in via d'urgenza senza una precisa e specifica conoscenza delle dinamiche fluviali in atto;
- la necessità di "*tener pulito*" l'alveo viene da più parti segnalata come una necessità primaria alla quale il disalveo dello stesso viene, di conseguenza, associato senza precise valutazioni sugli effettivi vantaggi o svantaggi di tale tipologia di intervento in relazione alle dinamiche fluviali in atto e senza una valutazione dei volumi di materiale da asportare in rapporto alle potenzialità medie annue di trasporto solido;
- l'asta del fiume Po ha subito nel corso del XX secolo notevoli trasformazioni in conseguenza, principalmente, della forte pressione antropica manifestatasi a partire dagli anni 50 ed in particolare: estrazione di inerti dall'alveo, costruzione di opere di canalizzazione, urbanizzazione di molte aree di pertinenza fluviale;
- l'effetto di tali modificazioni e, nello specifico, il forte fenomeno di approfondimento delle quote di fondo dell'alveo è tuttora causa di numerosi problemi: scalzamento delle fondazioni dei ponti e delle opere di difesa idraulica; difficoltà a derivare di numerose opere di presa a seguito dell'abbassamento dei livelli idrici di magra (a parità di portata), necessità di rifacimento delle conche di navigazione, abbassamento della falda e perdita di zone umide e depauperamento degli habitat, semplificazione dell'assetto morfologico e dei suoi processi evolutivi,



- mancanza di apporto solido al litorale adriatico;
- di conseguenza, è obiettivo prioritario dell'azione dell'Autorità di bacino programmare una corretta gestione dei sedimenti e la manutenzione dell'alveo fluviale unitamente al monitoraggio attento delle dinamiche in atto, al fine di indirizzare l'evoluzione naturale ed indotta del corso d'acqua verso configurazioni morfologiche di maggiore equilibrio dinamico e di maggior valore ecologico, compatibilmente con le esigenze di sicurezza idraulica e con gli usi sostenibili delle risorse fluviali;
 - a tale finalità generale è necessario associare l'esigenza di trovare soluzioni alle numerose situazioni di criticità locale presenti lungo l'asta, non più singolarmente e separatamente ma all'interno di un disegno unitario di medio periodo, posto che alla gestione dei sedimenti devono essere associate quella della vegetazione ripariale, le rinaturazioni, le attività estrattive e la gestione delle aree demaniali;
 - tra le componenti naturali che presentano l'attitudine ad influire in modo rilevante sulle dinamiche fluviali e che il Piano prende in esame ai fini della definizione dell'Assetto di Progetto figura, in particolare, il fenomeno del *trasporto solido* (di fondo ed in sospensione) *di materiali litoidi* derivanti dall'erosione delle sponde e del fondo degli alvei fluviali da parte della corrente dei corsi d'acqua superficiali;

PRESO ATTO CHE:

- in relazione alle esigenze evidenziate ai punti precedenti, pertanto, la Segreteria Tecnico - operativa dell'Autorità di bacino ha elaborato una apposita *Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua*, la quale è stata successivamente adottata da questo Comitato Istituzionale con Deliberazione n. 9 del 5 aprile 2006;
- conformemente alle previsioni contenute nella suddetta Direttiva ed a seguito dello svolgimento delle attività di natura conoscitiva ad essa conseguenti, la Segreteria Tecnico - operativa ha quindi predisposto, ai sensi degli artt. 21 ss. della legge n. 183/1989 e degli artt. 13 e 33 delle NA del PAI, l'elaborazione di un "*Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po*", articolato in tre stralci; tale elaborazione ha comportato, in particolare, una prima formulazione del bilancio del trasporto solido;
- il primo dei suddetti stralci, relativo al tratto dell'asta fluviale del Po tra la confluenza del Tanaro e la confluenza dell'Arda, è stato adottato dal Comitato Istituzionale con Deliberazione n. 20 del 5 aprile 2006;
- a seguito dell'adozione del primo stralcio del Programma generale di gestione dei sedimenti e sulla base delle attività conoscitive condotte dalla Segreteria Tecnico - operativa al fine di giungere all'adozione dello stralcio successivo, è emersa l'esigenza di stabilire ulteriori e più circostanziati criteri ed indirizzi per lo svolgimento delle attività di gestione e per il coordinamento di queste con le attività di rinaturazione e le attività estrattive, allo scopo, in particolare, di tenere conto delle connessioni esistenti tra queste ultime e le finalità di rinaturazione menzionate in precedenza; detti criteri ed indirizzi, per ragioni di omogeneità, devono essere applicati altresì con riferimento al primo stralcio del Programma;
- i suddetti criteri sono stati adottati da questo Comitato unitamente al secondo stralcio del Programma di gestione dei sedimenti alluvionali (relativo al tratto compreso tra la confluenza dell'Arda e l'incile del Po di Goro) con Deliberazione n. 1 del 24 gennaio 2008;



CONSIDERATO CHE:

- è stata completata l'elaborazione del terzo stralcio del "*Programma Generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po*", relativo al tratto compreso tra la confluenza dello Stura di Lanzo e la confluenza del Tanaro;
- con riferimento al suddetto stralcio del Programma Generale trovano applicazione i medesimi criteri per la programmazione operativa degli interventi, già adottati con la richiamata Deliberazione n. 1/2008, salvi alcuni adeguamenti di detti criteri, che si sono resi necessari in considerazione della specifica situazione del tratto dell'asta fluviale del Po oggetto del presente stralcio del Programma Generale;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 175, comma 1 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989;
- l'art. 63 del suddetto Decreto, inoltre, ha previsto l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e la soppressione, a far data dal 30 giugno 2006, delle Autorità di bacino istituite a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183;

CONSIDERATO, TUTTAVIA, CHE:

- a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall'art. 1 del D. lgs. n. 284/2006, l'articolo 170 del D. lgs. n. 152/2006 ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui il citato D. lgs. n. 284/2006 ha previsto l'adozione, facendo salvi, al tempo stesso, gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo correttivo;
- ai sensi del menzionato art. 170 del D. lgs. n. 152/2006 (come modificato dall'art. 1 del D. lgs. n. 284/2006) sussiste quindi la competenza di questa Autorità di bacino all'adozione della presente Deliberazione;

ACQUISITO


il parere favorevole espresso nella seduta del 26 febbraio 2008 dal Comitato Tecnico, con riferimento all'allegato stralcio del Programma Generale di gestione dei sedimenti;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso e considerato, questo Comitato Istituzionale

DELIBERA**ARTICOLO 1**

(Approvazione e contenuti del Programma Generale)

1. E' adottato, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 183/1989 e degli artt. 13 e 33 delle NA del PAI, il "*Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po – Stralcio da confluenza Stura di Lanzo a confluenza Tanaro*" (di seguito brevemente definito *Programma Generale* ovvero *PG*), allegato alla presente Deliberazione di cui è parte integrante e costitutiva.
2. Il *Programma Generale* è composto dai seguenti elaborati:



- Relazione Tecnica;
 - Allegato 1 – Carta geomorfologica delle tendenze evolutive in atto nel periodo 1982 - 2002;
 - Allegato 2 – Cartogramma di sintesi dell’assetto attuale del corso d’acqua;
 - Allegato 3 – Cartografia dell’assetto attuale del corso d’acqua;
 - Allegato 4 – Cartografia degli obiettivi del corso d’acqua;
 - Allegato 5 – Cartografia degli interventi sul corso d’acqua.
3. Al Punto 2.4.10 della *Relazione Tecnica* il *PG* contiene, in particolare, una prima formulazione del bilancio del trasporto solido riferito al periodo 1982-2002 fondata sulla quantificazione volumetrica delle modificazioni delle singole forme dell’alveo, sulla stima degli apporti degli affluenti e sulla conoscenza dei quantitativi estratti con concessioni.

ARTICOLO 2


(Valore, efficacia e finalità del Programma Generale)

1. L’allegato *Programma Generale* è redatto in conformità a quanto disposto dalla *Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d’acqua*, adottata da questo Comitato nella seduta del 5 aprile 2006 con Deliberazione n. 9/2006 ed è approvato ai fini dell’attuazione del “*Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po*” (PAI), adottato con Deliberazione di questo Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001 e approvato con DPCM 24 maggio 2001.
2. Il *Programma Generale* costituisce lo strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di monitoraggio dell’alveo del tratto del fiume Po da esso considerato.

ARTICOLO 3

(Obiettivi, criteri ed indirizzi per la programmazione ed attuazione degli interventi)

1. Il *Programma generale* al fine di migliorare le condizioni di sicurezza idraulica e di conseguire un assetto morfologico di maggior equilibrio e condizioni ambientali di maggior valore, favorisce:
 - il progressivo recupero di condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo tenuto conto dell’assetto delle opere idrauliche di difesa esistenti ed in progetto;
 - il ripristino della continuità del trasporto solido;
 - la tutela ed il ripristino della fascia ripariale di cui all’art. 115 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed all’art. 29, comma 2 lett. *d* delle NA del PAI;
 - la tutela delle aree demaniali e le ridemanzializzazioni delle aree della fascia A più frequentemente coinvolte dai processi idraulici e morfologici del fiume anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37;
 - la riconnessione dell’alveo inciso alle aree golenali anche al fine del recupero della funzionalità ecologica necessaria al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui all’art. 4, comma 5 della Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60;
 - l’evoluzione naturale del fiume nella Fascia A anche attraverso la dismissione o l’adeguamento di opere idrauliche non più funzionali all’assetto di progetto del PAI, compresa la riapertura di rami abbandonati dal corso d’acqua;
 - la diffusione di usi del suolo e di pratiche agricole compatibili con i fenomeni idraulici e morfologici connessi alle piene fluviali.




2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma precedente, gli articoli successivi forniscono i criteri e gli indirizzi necessari a disciplinare le fasi di programmazione operativa, progettazione, attuazione e monitoraggio di efficacia degli interventi indicati nel *Programma Generale*, anche al fine di garantire la necessaria considerazione sistemica del territorio e la valutazione unitaria dei vari settori di disciplina.
3. In conformità a quanto riportato nelle legende della cartografia del *Programma Generale*, negli articoli successivi, si intende per:
 - a. *forma fluviale*: il letto di magra del corso d'acqua, le sponde, le barre, le isole;
 - b. *processo morfologico*: il processo naturale di produzione, flusso e immagazzinamento dei sedimenti lungo l'asta fluviale e nelle fasce fluviali
 - c. *alveo inciso o alveo attivo*: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde del corso d'acqua, sede normalmente di portate inferiore alle piene più gravose.

ARTICOLO 4

(Priorità e criteri generali per l'attuazione degli interventi)

1. Il *Programma Generale* è attuato mediante *Programmi operativi di intervento*, redatti dalle Regioni sulla base di Progetti preliminari, come disposto all'art. 13 comma 7 e seguenti delle Norme di Attuazione del PAI, tenendo conto degli indirizzi e delle finalità del medesimo *Programma Generale*.
2. In particolare, i Progetti preliminari dovranno sviluppare, a livello di fattibilità, gli 11 macro- interventi rilevanti a scala di asta fluviale individuati nell'elenco degli interventi di cui alle Tabella 3.2 (*Elenco degli interventi*) e 3.3 (*Sintesi degli interventi*) della *Relazione tecnica*.
3. La programmazione operativa e le procedure attuative saranno deliberate, previo parere favorevole del Comitato Istituzionale, dalle Regioni per gli ambiti di rispettiva competenza, e laddove necessario in forma congiunta.
4. In conformità a quanto disposto dalla *Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua* e sulla base degli squilibri nel bilancio di trasporto solido evidenziati nel *Programma Generale* la programmazione operativa dovrà rispettare i seguenti criteri generali:
 - a. di norma, non dovranno essere previsti interventi di estrazione sulle barre di sedimento interne all'alveo inciso come delimitato nell'Allegato 3 al *Programma Generale – Cartografia dell'assetto attuale del corso d'acqua*;
 - b. dovranno essere salvaguardate le forme e i processi fluviali esistenti valutati compatibili con l'assetto delle opere di difesa e con gli usi in atto nell'Allegato 5 al *Programma Generale – Cartografia degli interventi sul corso d'acqua*;
 - c. la difesa delle sponde in erosione potrà essere prevista solamente nei casi definiti dal TU 523/1904, oltre che in quelli individuati nell'Allegato 5 al *Programma Generale – Cartografia degli interventi sul corso d'acqua*;
 - d. dovrà essere prioritariamente favorito il ripristino dei processi di erosione, trasporto e deposizione dei sedimenti attraverso l'adeguamento o dismissione di quelle opere che presentano una configurazione non in linea con l'assetto definito dalla pianificazione vigente;
 - e. nei casi in cui, alla luce degli effetti prodotti dalla realizzazione degli interventi, il solo adeguamento o dismissione delle opere esistenti non risultasse in grado di



consentire la piena rifunzionalizzazione dei rami laterali, prevista dal *PG*, l'intervento potrà essere successivamente integrato con le necessarie opere di scavo ed asportazione del materiale litoide depositatosi a tergo delle difese di sponda;

- f. in conformità alle previsioni di cui all'art. 36 delle Norme di Attuazione del PAI, nonché della legge 5 gennaio 1994, n. 37, il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti dovrà essere perseguito attraverso la prioritaria acquisizione di aree da destinare al demanio e al mancato rinnovo delle concessioni in atto e non compatibili.

ARTICOLO 5

(Coordinamento tra interventi di gestione dei sedimenti, interventi di rinaturazione e attività estrattive ricadenti nelle fasce fluviali A e B)

1. La programmazione degli interventi di rinaturazione di cui all'art. 36 delle Norme di Attuazione del PAI e la pianificazione delle attività estrattive di cui all'art. 41 delle medesime Norme nelle fasce fluviali deve essere coordinata con il *Programma generale* nel rispetto di quanto prescritto dai commi successivi.
2. Nella fascia fluviale A gli interventi di rinaturazione che comportano movimentazione e/o asportazione di materiali litoidi di cui all'art. 3 comma 6 lettera b) della *Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione* devono essere conformi con le previsioni del *Programma Generale*.
3. Nella stessa fascia fluviale A le attività estrattive ivi ammesse a norma dell'art. 41 delle citate Norme non possono indurre modificazioni (dirette o indirette) sulla morfologia dell'alveo attivo e devono essere coerenti con le previsioni di recupero morfologico previste dal *Programma Generale*.
4. Al fine di favorire la necessaria considerazione sistemica del territorio e la valutazione unitaria dei vari settori di intervento, l'Autorità di bacino aggiorna la documentazione tecnica di supporto alla pianificazione di bacino relativa all'asta del fiume Po e, in particolare, il Documento Tecnico n. 5 "*Asta del fiume Po*" (citato a pagina 109 della *Relazione Generale* al PSFF), anche ai fini delle verifiche di cui al comma 9 dell'art. 1 delle Norme di Attuazione del PAI.

ARTICOLO 6

(Attività di monitoraggio)

1. L'Autorità di bacino del fiume Po promuove le attività di monitoraggio finalizzate a valutare gli effetti delle attività di gestione dei sedimenti e la loro conformità ai criteri ed indirizzi previsti dalla presente Deliberazione. Sulla base di tali attività, l'Autorità cura inoltre la predisposizione di periodici *report* informativi. L'Autorità cura, inoltre, la raccolta sistematica dei dati relativi alle attività di estrazione di inerti, a qualunque titolo autorizzate dai soggetti competenti.

**Il Dirigente incaricato del
Coordinamento della Pianificazione di
bacino**

(Dott. Francesco Puma)

Francesco Puma

Il Presidente

(Sen. Gianni Piatti)

Gianni Piatti

